

LEGGE 12 aprile 1995, n. 147.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati, con processo verbale a completamento, fatto a Tirana il 18 dicembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VI dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA SULLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE PROPRIA DI CIASCUNO DEI DUE STATI

Nel desiderio di stabilire la linea di delimitazione tra le rispettive zone della piattaforma continentale nel Mare Adriatico e nel Canale di Otranto, sulle quali ciascuno dei due Stati esercita rispettivamente diritti sovrani ai fini della esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali;

Avendo deciso che la delimitazione tra le due zone di piattaforma continentale sia determinata in base al principio dell'equidistanza che si esprime nella linea mediana;

Riaffermando l'esigenza che lo sfruttamento delle rispettive piattaforme continentali non deve pregiudicare l'equilibrio ecologico del mare che bagna le coste dei due Stati; e la loro determinazione di cooperare a tal fine, anche in armonia con quanto stabilito nella Dichiarazione sul Mare Adriatico firmata ad Ancona il 13 luglio 1991;

Le due Parti contraenti hanno convenuto di concludere il seguente Accordo:

ARTICOLO I

1. In applicazione del principio dell'equidistanza che si esprime nella linea mediana, di cui al Preambolo del presente Accordo, la linea di delimitazione tra le due zone della piattaforma continentale, proprie a ciascuno dei due Stati, è definita dalle linee che seguono gli archi di geodetica che uniscono i punti le cui coordinate geografiche, riferite al sistema geodetico European Datum 1950, sono le seguenti:

Punto	Latitudine Nord	Longitudine Est
1	41 16 39	18 27 43
2	41 11 37	18 32 34
3	41 08 01	18 34 37
4	41 06 29	18 35 42
5	40 55 03	18 39 31
6	40 53 06	18 39 34
7	40 50 50	18 40 16
8	40 43 59	18 42 40
9	40 40 10	18 44 23
10	40 38 46	18 44 43
11	40 35 38	18 45 35
12	40 30 44	18 47 45
13	40 23 17	18 51 05
14	40 21 30	18 51 35
15	40 18 50	18 52 48

16
17

40 12 13
40 07 55

18 57 05
18 58 38

Tale linea di delimitazione viene riportata, a titolo indicativo, nella carta allegata al presente Accordo.

La base cartografica utilizzata e la carta nautica albanese "Da Corfu` a Dubrovnik - Da Capo Santa Maria di Leuca alle Isole Tremiti", scala 1:500.000, proiezione di Mercatore, edizione 1984.

2. Le Parti contraenti hanno convenuto che per il momento la delimitazione non viene estesa al di la` del primo e dell'ultimo punto definiti al paragrafo precedente. Il completamento della delimitazione a Nord del punto 1 ed a Sud del punto 17 resta riservato ad ulteriori accordi da concludere con le parti rispettivamente interessate.

ARTICOLO II

1. Ove un giacimento di risorse minerarie, ivi comprese sabbia e ghiaia, venga intersecato dalla linea di delimitazione delle due zone di piattaforma continentale, e la parte del giacimento situata da uno dei due lati della linea di delimitazione sia coltivabile, in tutto o in parte, da installazioni situate dall'altro lato di tale linea, le Parti contraenti cercheranno, previa consultazione con i concessionari dei diritti di coltivazione mineraria, ove esistano, di accordarsi sulle condizioni e sul metodo di coltivazione del giacimento, affinche` tale coltivazione sia la piu redditizia, compatibilmente con la tutela del giacimento, ed in modo che ciascuna delle Parti conservi l'insieme dei propri diritti sulle risorse minerarie del suolo e del sottosuolo della propria piattaforma continentale.

2. In particolare, tale procedimento si applichera se le condizioni od il metodo di coltivazione della parte del giacimento situata da un lato della linea di delimitazione influisca sulle condizioni o sul metodo di coltivazione dell'altra parte del giacimento.

ARTICOLO III

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo pregiudica il regime giuridico delle acque e quello dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma continentale.

ARTICOLO IV

1. Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure possibili al fine di evitare che l'esplorazione delle loro rispettive zone della piattaforma continentale, cosi come la coltivazione delle risorse minerarie di quest'ultima,

possano pregiudicare l'equilibrio ecologico del mare o possano interferire ingiustificatamente con altri usi legittimi del mare stesso.

2. Nel caso si producano sul proprio territorio o sulla propria piattaforma continentale situazioni suscettibili di produrre effetti ambientali negativi sulla piattaforma continentale dell'altra Parte, ciascuna Parte contraente si impegna a fornire immediatamente all'altra adeguate informazioni, e quest'ultima e a sua volta legittimata a richiedere ed a ricevere tali informazioni, che saranno considerate come riservate, se cio viene richiesto dalla Parte che le fornisce.

3. La Parte contraente, la cui piattaforma continentale ha probabilita` di essere contaminata dagli effetti negativi sull'ambiente derivanti da attivita o da omissioni verificatesi sul territorio o sulla piattaforma continentale dell'altra Parte, dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo precedente, o nel caso in cui nessuna informazione sia stata fornita, e legittimata a richiedere in qualsiasi momento la creazione di una Commissione di inchiesta, per chiarire e stabilire gli elementi di fatto della situazione in questione, al fine di prevenire l'insorgere di una controversia tra le due Parti contraenti.

ARTICOLO V

1. Le Parti contraenti si sforzeranno di risolvere per via diplomatica, nel minor tempo possibile, qualsiasi controversia possa sorgere in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo.

2. In caso di controversia relativa alla posizione di installazioni od attrezzature rispetto alla linea di delimitazione di cui all'Articolo I del presente Accordo, le rispettive Autorita competenti delle Parti contraenti verificheranno, di comune intesa, in quale zona della piattaforma continentale siano effettivamente situate tali installazioni od attrezzature.

3. Nel caso in cui una controversia tra le Parti non sia stata risolta entro il termine di quattro mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti abbia fatto conoscere all'altra la propria intenzione di iniziare il procedimento previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, ciascuna Parte contraente potra sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che nel medesimo termine le Parti non abbiano deciso di comune accordo di sottoporre la controversia ad altra istanza internazionale.

ARTICOLO VI

1. Il presente Accordo sara ratificato, conformemente alle norme costituzionali, dalle Parti contraenti. Gli

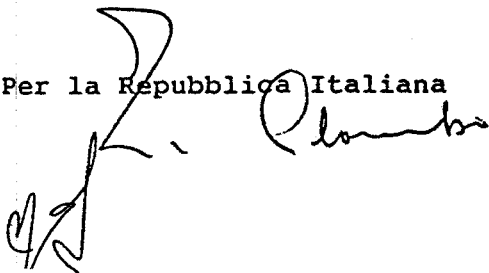
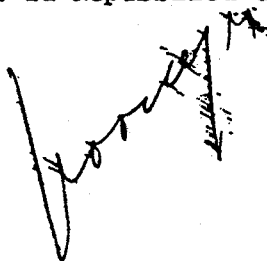
strumenti di ratifica verranno scambiati a Rom il piu
presto possibile

2. Il presente Accordo entrera in vigore il giorno
successivo a quello dello scambio degli strumenti di
ratifica.

FATTO a Tirana , il 18-12-92 in due esemplari
originali in lingua italiana ed albanese, entrambi i testi
facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica d'Albania

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Italian representative.A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Albanian representative, with some additional markings to the right.

PROCESSO VERBALE

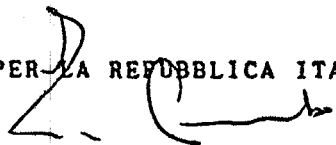
Il giorno 18 dicembre 1992, a Tirana, nella sede della Presidenza della Repubblica il Ministro degli Affari Esteri per la Repubblica Italiana ed il Ministro degli Affari Esteri per la Repubblica d'Albania, hanno proceduto alla firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Albania sulla delimitazione della piattaforma continentale propria di ciascuno dei due Stati (in conformita' ai pieni poteri loro concessi)

A completamento delle disposizioni di cui all'Articolo II dell'Accordo stesso, le due Parti contraenti concordano che, nel caso in cui siano gia' state coltivate risorse minerarie di un giacimento che si trova da entrambi i lati della linea di delimitazione delle due zone di piattaforma continentale, esse faranno tutto il possibile, dopo aver consultato gli eventuali concessionari dei diritti di coltivazione mineraria, per raggiungere un accordo ai fini di un equo indennizzo.

Per quanto concerne le concessioni di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerarie rilasciate eventualmente prima della conclusione dell'Accordo da ciascun Governo, le due Parti contraenti concordano, infine, che dette concessioni conservino la loro validita' solo entro i limiti della piattaforma continentale attribuita alla Parte concedente.

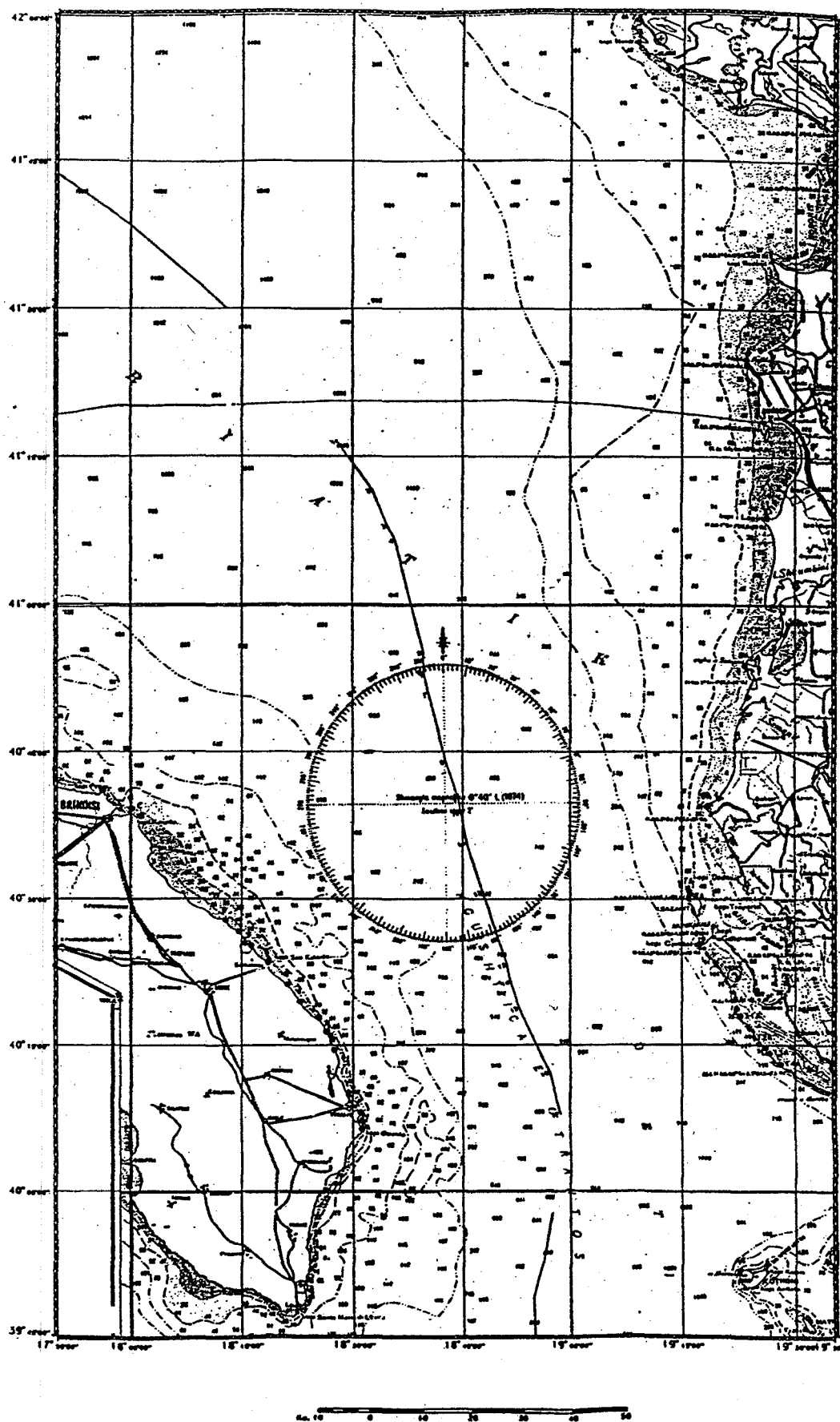
Fatto a Tirana, il 18 dicembre 92, in due esemplari originali in lingua italiana ed albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



PER LA REPUBBLICA ALBANESE





LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 936):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 14 luglio 1994.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, V, VIII e IX.

Esaminato dalla III commissione il 3 agosto 1994.

Esaminato in aula e approvato il 14 settembre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 862):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 8ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 dicembre 1994; 15 febbraio 1995.

Relazione scritta annunciata il 21 febbraio 1995 (atto n. 862/A - relatore sen. CAMPO).

Esaminato in aula e approvato il 22 marzo 1995.